



con il patrocinio di



Credito d'Imposta Industria 4.0

Novità introdotte dall'art.
6 del D.L. 39/2024

Indice

- Modelli ex ante e ex post – Regole di comunicazione
- Casi operativi
- Punti aperti e soluzioni proposte



Modelli ex ante e ex post - Regole di comunicazione



Modelli ex ante e ex post – Regole di comunicazione (1/10)

Art. 6 D.L. 39 del 29/03/2024, modificato da Legge del 23/05/2024 n. 67

Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in Beni Strumentali e per attività di Ricerca, Sviluppo, Innovazione Tecnologica e Design di cui al Piano Transizione 4.0



Comunicazione ex ante in via telematica dell'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, indicando la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione



Comunicazione ex post a completamento degli investimenti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati necessari ai fini del monitoraggio

Modelli ex ante e ex post – Regole di comunicazione (2/10)

INVESTIMENTI 2023 (co. 3)
1° gennaio 2023 – 29 marzo 2024
Beni strumentali nuovi

COMUNICAZIONE EX POST

Modello trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata trasmissione della relativa comunicazione ex post

INVESTIMENTI 2024 (co. 1)
1° gennaio 2024 – 29 marzo 2024 R&D, Innovazione tecnologica, ideazione estetica e design

COMUNICAZIONE EX POST

Modello trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

INVESTIMENTI 2024 (co. 1)
dal 30 marzo 2024
Beni 4.0, R&D, Innovazione tecnologica, ideazione estetica e design

COMUNICAZIONE EX ANTE

- Ammontare investimenti che si intendono effettuare
- Presunta distribuzione negli anni del credito e utilizzo previsto



COMUNICAZIONE EX POST

Ammontare degli investimenti effettuati

Modelli ex ante e ex post – Regole di comunicazione (3/10)

Risoluzione n. 19/E del 12/4/2024

L'Agenzia delle Entrate ha **sospeso l'utilizzo in compensazione** dei crediti con codice tributo:

- ❑ «6936» e «6937», quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come «anno di riferimento» 2023 e 2024;
- ❑ «6938», «6939» e «6940», quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come «anno di riferimento» 2024.



Decreto Direttoriale MIMIT del 24/04/2024

Approvazione dei due modelli ex ante e ex post, **sbloccando così la fruibilità dei crediti d'imposta per i beni strumentali 4.0 e per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.**

Modelli ex ante e ex post – Regole di comunicazione (4/10)




Faq Agenzia delle Entrate del 16/4/2024

- Il codice tributo **6936** è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all'art. 1, co. 1056 e 1057, della L. 178/2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato art. 6 del DL 39/2024
- Con la **FAQ del 16 aprile 2024**, è stato chiarito che per i crediti d'imposta relativi agli **investimenti in beni strumentali nuovi effettuati** rispettivamente:
 - dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (termine lungo entro il 31 dicembre 2022)
 - dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (termine lungo entro il 30 novembre 2023)

se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta **negli anni 2023 o 2024**, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il **codice tributo 6936** e quale anno di riferimento **l'anno in cui è iniziato l'investimento**, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale.

Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022".

Modelli ex ante e ex post – Regole di comunicazione (5/10)



Risoluzione n. 25/E del 15/5/2024

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fermo restando il requisito di avvenuta interconnessione dei beni, le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta in argomento indicando i codici tributo «6936», «6937», «6938», «6939» e «6940» e come «**anno di riferimento**» **l'anno di completamento dell'investimento** agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Modelli ex ante e ex post – Regole di comunicazione (6/10)



Faq del 19/6/2024

È stato chiarito che al fine di tener conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Agenzia delle Entrate, a partire dal **17 giugno 2024** si è proceduto a **sospendere il rilascio delle ricevute** dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti “Transizione 4.0”) **per 30 giorni**.

In tale periodo l’Agenzia delle Entrate **verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita** e, in caso positivo, **sblocca la delega F24** mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

Modelli ex ante e ex post – Regole di comunicazione (7/10)

Comunicato GSE del 29/4/2024

È stata comunicata la nuova **modalità semplificata** di invio dei modelli di comunicazione **in vigore dalle ore 10.00 del 18 maggio 2024**:

- ❑ Attraverso la registrazione all'Area clienti, accedendo all'applicazione «**Transizione 4.0 – Accedi ai questionari**» e selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d'imposta.
- ❑ All'interno del portale sarà disponibile la **guida per la compilazione dei moduli**.



Modelli ex ante e ex post – Regole di comunicazione (8/10)



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

ALLEGATO 1

**MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO D'IMPOSTA PER
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E
DIGITALE DELLE IMPRESE DI CUI AGLI ALLEGATI A E B ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232
(art. 6, decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39)**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Denominazione: _____
Codice fiscale / p. IVA: _____
Codice ATECO: _____
Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): _____
Sede legale (Comune): _____
Posta elettronica certificata: _____



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

ALLEGATO 2

**MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO D'IMPOSTA PER
INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E
IDEAZIONE ESTETICA
(Articolo 6, decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39)**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Denominazione: _____
Codice fiscale / p. IVA: _____
Codice ATECO: _____
Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): _____
Sede legale (Comune): _____
Posta elettronica certificata: _____



ANDERSEN® 

Modelli ex ante e ex post – Regole di comunicazione (9/10)

Modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta di I 4.0

- Compilare i **dati identificativi** dell'impresa.
- Selezionare la **tipologia comunicazione** (preventivo/di completamento).
- Per gli investimenti da effettuarsi **a partire dal 30 marzo 2024** il modulo va trasmesso in maniera **preventiva**.
- Lo stesso modulo va trasmesso anche **a completamento** degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
- Indicare, all'interno del campo "**Pratica preventiva associata**", il codice della comunicazione preventiva precedentemente inviata.
- Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modulo va trasmesso **esclusivamente a seguito del completamento** degli investimenti.

Modelli ex ante e ex post – Regole di comunicazione (10/10)

Chiarimenti GSE del 14/5/2024

- ❑ Con riferimento al «**Periodo di realizzazione degli investimenti**» la **data iniziale** deve coincidere con la **data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili** (così come riportato nei modelli) mentre la **data finale** deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di **completamento degli investimenti**.
- ❑ Nei moduli deve essere apposta la **firma elettronica** qualificata da parte del Rappresentante Legale o di uno dei Rappresentanti Legali.


Casi operativi



Casi operativi

Eventi	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5
Ordine/Primo impegno giuridicamente vincolante	entro 31/12/2022	28/4/2023	15/12/2023	31/1/2024	15/05/2024
Acconto 20%	entro 31/12/2022	-	-	-	-
Ddt/Altra data in cui si verifica effetto traslativo della proprietà	entro 30/11/2023	02/8/2023	30/5/2024	26/2/2024	31/10/2024
Data interconnessione	31/12/2023	15/1/2024	30/7/2024	30/6/2024	31/12/2024
Modello ex ante	NO	NO	?	NO	SI
Modello ex post	NO	SI	SI	SI	SI
Periodo di realizzazione degli investimenti	-	04-23/08-23	12-23/05-24	01-24/02-24	05-24/10-24
Codice tributo	6936	6936	6936	6936	6936
Anno riferimento F24	2022	2023	2024	2024	2024

**Punti aperti e soluzioni proposte
dal Gruppo di lavoro ODCEC Torino
Reddito d'impresa e incentivi fiscali per le
aziende**



Punti aperti e soluzioni proposte (1/5)



Domanda

La comunicazione preventiva e consuntiva devono essere compilate e inviate per ciascun investimento o possono essere cumulative?



Soluzione proposta

Il portale GSE attualmente permette una compilazione indifferenziata, pertanto, si ritiene possibile a scelta del contribuente effettuare singole comunicazioni per singoli investimenti o una comunicazione complessiva generale degli investimenti.

Punti aperti e soluzioni proposte (2/5)



Domanda

In caso di ordine o primo impegno giuridicamente vincolante effettuato entro il 29 marzo 2024 e l'effettuazione dell'investimento ex art. 109 del TUIR avvenga *post* 30 marzo 2024 deve essere inviata anche una comunicazione *ex ante*?



Soluzione proposta

Si ritiene che la comunicazione *ex ante* non sia necessaria in quanto l'ordine vincolante è intervenuto prima del 30 marzo 2024 indipendentemente dal momento di effettuazione dell'operazione; oltretutto non sarebbe garantita una comunicazione preventiva.

Punti aperti e soluzioni proposte (3/5)



Domanda

In caso di un progetto di attività di R&S iniziato a gennaio 2024 e che si concluderà a fine 2024 è necessario inviare:

- una comunicazione ex post per il periodo 1 gennaio 2024 – 29 marzo 2024 e
- una comunicazione ex ante e una comunicazione ex post per il periodo 30 marzo 2024 – 31 dicembre 2024?



Soluzione proposta

Si ritiene che la comunicazione “ex ante” non sia necessaria per tutti i progetti di ricerca e sviluppo avviati prima del 30 marzo 2024 e che quindi sia possibile inviare una unica comunicazione “ex post” che raggruppa la spesa relativa all'intero esercizio per singolo progetto.

Punti aperti e soluzioni proposte (4/5)



Domanda (1)

In caso di errata compilazione vi è una procedura per la correzione dei dati?
Quali sono i tempi utili per la correzione?



Soluzione proposta (1)

In caso di errata compilazione della comunicazione “ex ante” si ritiene non necessario procedere con la correzione in caso di errori nei dati in quanto sarà presentata successivamente la comunicazione “ex post”.

In caso invece di errata compilazione della comunicazione “ex post” si ritiene necessario procedere con la correzione:

- In presenza di errori “formali” è possibile non ripresentare il modello “ex post”, ma opportuno inviare una PEC per la comunicazione dell’errore nei dati alla PEC generale del GSE
- In presenza di errori “sostanziali” si ritiene possibile correggere l’errore attraverso la ripresentazione del modello ed il pagamento della sanzione per il ravvedimento operoso quantificata (come per le altre comunicazioni soggette a sanzione) in 250 euro a comunicazione.

Punti aperti e soluzioni proposte (5/5)



Domanda (2)

In caso di errata compilazione vi è una procedura per la correzione dei dati? Quali sono i tempi utili per la correzione?

Soluzione proposta (2)

Si ritengono errori “sostanziali” esclusivamente i seguenti errori:

- codice fiscale
- tipologia di comunicazione
- compilazione del modello sbagliato tra “materiale” (Allegato A) e “immateriale” (Allegato B)
- data del primo impegno
- data di completamento degli investimenti
- importi del costo agevolabile
- importi del credito d'imposta
- ripartizione del credito d'imposta

Si ritengono errori “formali” tutti quelli non considerati secondo il punto precedente “sostanziali”.

I termini della correzione sono legati alla dichiarazione dei redditi che ne determinano la compilazione del Quadro RU e, pertanto, si ritiene logico considerare quale termine ultimo il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi inerente all'anno in cui si è presentata la comunicazione “ex post”.



Andersen in Italia



Milano

Corso Magenta, 82
Tel: +39 48100471

Torino

Via E. De Sonnaz, 19
Tel: +39 011 5613282

Brescia

Via A. Moro, 5
Tel: +39 030 221264

Mestre

Via Torino, 186
Tel: +39 041 5204488

Roma

Via Crescenzo, 16
Tel: +39 06 77206626

Venezia

San Marco, 2757
Tel: +39 041 5204488

Verona

Via E. Fermi 11/a
Tel: +39 045 2324600